



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

- Il Decreto sblocca cantieri è Legge
- Il termine per l'emissione delle fatture slitta a dodici giorni
- SHRD II, incentivi per l'impegno a lungo termine degli azionisti
- Strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

- Creare particolari difficoltà nella ricostruzione del patrimonio può configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale
- Difetto di indipendenza se il revisore legale di una società fa parte del medesimo studio professionale di un sindaco della stessa
- Risarcibilità negata ai soci per i danni derivanti da false fatturazioni e da falsificazioni dei bilanci

GIURISPRUDENZA DI MERITO

- Il nudo proprietario che ha concesso in usufrutto le proprie quote non ha diritto di partecipare all'assemblea dei soci

Il Decreto sblocca cantieri è Legge

Decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019

All'esito della votazione della Camera dei deputati sulla questione di fiducia posta dal Governo in ordine all'approvazione dell'articolo unico del Disegno di Legge per la conversione del c.d. Decreto sblocca cantieri, quest'ultimo è diventato Legge. Il provvedimento in questione contiene disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. In particolare, tra le nuove misure previste dal legislatore meritano di essere segnalate: (i) la reintroduzione dell'appalto integrato; (ii) il nuovo limite per il subappalto fissato al 40% fino al 2020; (iii) la possibilità di affidare i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale; (iv) l'innalzamento dei parametri che fanno scattare l'obbligo di adottare l'organo di controllo interno da parte delle società a responsabilità limitata.

[torna su](#)

Il termine per l'emissione delle fatture slitta a dodici giorni

Decreto-legge n. 34 del 2019

Attraverso un emendamento al Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), approvato dalle commissioni riunite della Camera dei deputati, è stato modificato il termine per l'emissione delle fatture indicato dal D.L. n. 119/2018 (Decreto fiscale 2019), il quale in seguito alle suddette novità viene individuato nel dodicesimo giorno successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione economica. Infatti, tra le modifiche introdotte dal Decreto fiscale 2019 figurava quella relativa alla generale possibilità, dunque non limitata alla sola fatturazione elettronica, di non emettere la fattura contestualmente all'effettuazione dell'operazione, purché questa venga successivamente emessa entro e non oltre il termine di dieci giorni, decorrenti dal giorno in cui è stata compiuta l'operazione, e venga data evidenza nella stessa fattura della scelta di aver optato per tale possibilità di emissione differita.

[torna su](#)

SHRD II, incentivi per l'impegno a lungo termine degli azionisti

D.lgs. n. 49 del 2019

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019 il D.lgs. n. 49/2019 (**si veda newsletter n. 5 del 2019**), con cui sono state recepite nell'ordinamento le prescrizioni contenute nella Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha modificato la Direttiva (UE) 2007/36 (*Shareholder's Rights Directive* o SHRD), aventi lo scopo principale di armonizzare e potenziare la trasparenza e i flussi informativi interni alle società quotate, al fine di incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti, aumentarne il coinvolgimento e facilitarne l'esercizio dei diritti degli stessi, migliorando in questo modo la *governance* societaria.

Tra le disposizioni di maggior rilievo, si segnalano quella relativa all'identificazione degli azionisti e l'introduzione del diritto di voto vincolante dei soci sulle politiche di remunerazione degli amministratori e la previsione di specifici obblighi informativi in merito.

Si segnala inoltre la modifica dell'art. 2391-bis c.c. in tema di operazioni con parti correlate, finalizzata a limitare il rischio di fenomeni distorsivi realizzati tramite tali operazioni.

[torna su](#)

Strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 8 aprile 2019

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2019, il decreto 8 aprile 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede l'introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. In particolare, il decreto definisce termini, modalità e condizioni per: (i) la concessione di finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo 394 (ovvero il fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. 28 maggio 1981 n. 251), finalizzati al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese in paesi extra UE per lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce* attraverso l'utilizzo di un *Market place* (piattaforma informatica per attività di commercio elettronico fornita da soggetti terzi) o la realizzazione di una piattaforma informatica propria; (ii) l'inserimento temporaneo in azienda di TEM (*temporary export manager*, ossia la figura professionale specializzata nell'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione. Alla gestione degli strumenti previsti nel decreto in questione provvede la Simest (società italiana per le imprese all'estero-Simest S.p.A.), la quale sottopone le proprie proposte al Comitato agevolazioni (organo interno alla Simest competente ad amministrare il Fondo 394). Infine, il decreto prevede un importo minimo per il finanziamento concedibile pari a 25.000,00 euro e un importo massimo pari a 300.000,00 euro.

[torna su](#)

Creare particolari difficoltà nella ricostruzione del patrimonio può configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 5 giugno 2019 n. 25085

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che il reato di bancarotta fraudolenta documentale si perfeziona non solo quando la ricostruzione del patrimonio della società sia resa impossibile a causa dell'illegittima conservazione delle scritture contabili, ma anche quando tale ricostruzione sia resa tanto difficoltosa da poter essere effettuata solo attraverso l'impiego di una particolare operosità. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il solo fatto di dover ricostruire anche solo parte delle operazioni economico-finanziarie svolte dalla società sulla base di documentazione non rinvenuta nelle scritture contabili, è sintomo evidente della imperfetta tenuta delle stesse.

[torna su](#)

Difetto di indipendenza se il revisore legale di una società fa parte del medesimo studio professionale di un sindaco della stessa

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 31 maggio 2019 n. 14919

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato la nullità della nomina del revisore legale di una società, per difetto di indipendenza ex art. 10 del D.lgs. n. 39/2010, nei casi questo faccia parte dello stesso studio professionale di uno dei sindaci della medesima società. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, nel concetto di società richiamato dal suddetto art. 10 rientra pienamente anche il collegio sindacale quale organo che concorre alla formazione della c.d. *governance* societaria attraverso la partecipazione alle assemblee dei soci e ai consigli di amministrazione, oltreché svolgendo l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto. Dunque, anche se formalmente non vi sono sovrapposizioni tra l'attività svolta dai sindaci e quella dei revisori contabili, poiché solo quella dei revisori ha una rilevanza esterna nei rapporti con i terzi nonché con gli stessi soci, le attività svolte dalle due figure professionali possono comunque venire in stretto rapporto e condizionarsi reciprocamente a causa dei rapporti patrimoniali intercorrenti, anche *latu sensu*, tra gli stessi. Del resto, conclude la Corte, anche per gli atti di nomina e revoca degli stessi revisori contabili, i quali avvengono su proposta motivata del organo di controllo, è necessario escludere a monte ogni possibile forma di dipendenza e condizionamento

[torna su](#)

Risarcibilità negata ai soci per i danni derivanti da false fatturazioni e da falsificazioni dei bilanci

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 30 maggio 2019 n. 14778

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che i danni subiti da una società a causa dell'emissione di false fatture e da falsificazione di bilanci da parte dell'organo amministrativo della stessa provoca un danno alla società che solo indirettamente incide sui soci i quali, pertanto, non sono legittimati ad agire ai sensi dell'art. 2395 c.c.. Quest'ultima disposizione, infatti, attribuisce ai soci e ai terzi la legittimazione ad esperire l'azione per ottenere il risarcimento dei danni di natura extracontrattuale, anche dopo il fallimento dell'ente, solo qualora il pregiudizio subito sia la conseguenza immediata e diretta del comportamento doloso o colposo dell'organo amministrativo, e non il mero riflesso dei danni arrecati alla società, o ai creditori della stessa, a causa della suddetta *mala gestio*. Invero, l'eventuale risarcimento nei confronti della società per i danni sofferti comporta la conseguente reintegrazione indiretta a favore del singolo socio in ragione della propria partecipazione, dal momento che, tali danni, non rappresentano altro che una mera porzione di quelli subiti dalla società.

[torna su](#)

Il nudo proprietario che ha concesso in usufrutto le proprie quote non ha diritto di partecipare all'assemblea dei soci

Tribunale di Firenze – Ordinanza del 27 aprile 2019

Il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in oggetto, ha chiarito la questione giuridica relativa alla titolarità del diritto di intervento in assemblea del nudo proprietario che ha concesso la propria quota societaria in usufrutto, stabilendo che tale titolarità andrebbe negata in forza di una interpretazione coerente delle norme che disciplinano l'istituto dell'usufrutto di quote e l'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ad avviso del Tribunale sono due le norme che assumono rilievo al fine di risolvere tale questione: (i) l'art. 2352 c.c. il quale nel caso di usufrutto di azioni attribuisce il diritto di voto in assemblea all'usufruttuario; (ii) l'art. 2370 c.c. che limita il diritto di intervento in assemblea ai soggetti ai quali spetta il diritto di voto. Alla luce di un'interpretazione sistematica di tali norme, secondo il ragionamento seguito dal Tribunale, emerge una funzionalizzazione del diritto di intervento all'esercizio del voto assembleare che rispecchierebbe l'utilità della partecipazione volta ad agevolare la formazione della volontà sociale, e non anche la partecipazione al dibattito assembleare a fini meramente informativi. Del resto, il diritto di informativa sulla gestione sociale del nudo proprietario trova già piena attuazione e tutela, indipendentemente dalla partecipazione in assemblea, attraverso le disposizioni contenute nell'art. 2476 c.c. relative al controllo sull'amministrazione attribuito dalla legge ai soci di minoranza

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it